

Frescobaldi, 3, è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti ed elezione di domicilio in atti;

2) X X, nato a OMISSIS il OMISSIS (C.F.: OMISSIS), residente in OMISSIS, alla Via OMISSIS, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Mariani, del Foro di Firenze (C.F.: MRNMRC65E02G482J), come da mandato in calce all'atto di mera costituzione in giudizio in atti;

Visti l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi nella pubblica udienza del 13 gennaio 2022, svoltasi da remoto in modalità telematica mediante l'applicativo Microsoft Teams, nel rispetto delle disposizioni relative all'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19, con l'assistenza del Segretario di udienza Dott. Emiliano Faiola, il relatore Presidente Tommaso Miele, il Vice Proc. Gen. Alfio Vecchio in rappresentanza della Procura regionale attrice, l'Avv. Andrea Giordano per la convenuta X X e l'Avv. Marco Mariani per il convenuto X X.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione del 13 luglio 2021, ritualmente notificato ai convenuti e depositato nella Segreteria della Sezione il 14 luglio 2021 mediante il Sistema Giudico, la Procura regionale del

Lazio ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione la X X e il X X per ivi sentirli condannare, la prima, a titolo di dolo e in via principale, il secondo, a titolo di colpa grave e in via sussidiaria, al pagamento, in favore del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, della somma di euro 569.312,66 (cinquecentosessantanovemilatrecentododici,66), o quella diversa ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno sofferto dal predetto Ministero, oltre rivalutazione monetaria a decorrere dal momento dell'effettivo depauperamento dell'amministrazione e sino alla data di pubblicazione della sentenza e interessi legali su tale somma fino alla data dell'effettivo soddisfo, con condanna al pagamento integrale delle spese del presente giudizio.

1.1. Secondo la prospettazione attorea, la X sarebbe responsabile del contestato danno erariale per avere illegittimamente assunto e svolto un incarico OMISSIS presso il MIPAAF (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali) in assenza del titolo di studio della laurea richiesto dall'art. 2.1 del bando di concorso, titolo che la convenuta aveva dichiarato di possedere nella domanda di partecipazione. Il X viene invece ritenuto responsabile del danno per

avere illegittimamente sciolto la riserva sulla inidoneità del titolo di studio della X rispetto ai requisiti previsti dal bando e per avere poi assunto la medesima quale OMISSIS. L'entità del danno contestato, pari ad euro 569.312,66 (cinquecentosessantanovemilatrecento-dodici,66), è corrispondente agli emolumenti lordi percepiti dalla X come OMISSIS, meno le prestazioni stipendiali che le sarebbero spettate quale OMISSIS, ruolo che la predetta già ricopriva presso il medesimo Ministero.

2. A sostegno della richiesta di risarcimento la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale del Lazio ha rappresentato che la fattispecie di danno di cui alla pretesa risarcitoria attorea trae origine da una segnalazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (di seguito MIPAAF), in merito alle condotte tenute da una OMISSIS. In particolare - espone la Procura attrice - in data 14.07.2017 veniva presentata sia alla Procura contabile che alla Procura della Repubblica dal X X, OMISSIS, nonché OMISSIS, una denuncia relativa all'esito degli accertamenti svolti da una Commissione di indagine amministrativa, appositamente nominata, in relazione a presunte irregolarità nella valutazione dei titoli

di studio presentati da X X, OMISSIS di ruolo del MIPAAF, ai fini dell'ammissione al concorso pubblico per esami a sei posti di OMISSIS presso il medesimo Dicastero, indetto con D.M. del OMISSIS. A seguito della denuncia presentata dal Ministero circa l'utilizzo di falsi titoli per l'acquisizione della posizione dirigenziale da parte di X X, si è appreso che in ambito penale è stato avviato presso la Procura della Repubblica del tribunale di Roma il procedimento penale n. OMISSIS. In seguito, a seguito di richiesta di archiviazione al GIP, procedimento penale non ha avuto seguito in quanto il reato era già prescritto.

2.1. La Procura regionale espone che dalle indagini dalla Guardia di Finanza disposte su delega della stessa Procura e dai documenti acquisiti è emerso che con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. OMISSIS, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha indetto un "concorso per esami a sei posti di OMISSIS nel ruolo OMISSIS" del Ministero stesso. All'art. 2 (*Requisiti per l'ammissione*) il bando disponeva che "per l'ammissione al concorso è richiesto uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea (DL) in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, statistica, agraria,

scienze forestali, scienze delle comunicazioni ovvero lauree riconosciute equivalenti dalla normativa vigente, ovvero i corrispondenti titoli di studio denominati Laurea (L). Si ritengono equivalenti i titoli di studio conseguiti all'estero, che siano stati dichiarati equivalenti a quelli sopra indicati, secondo la normativa vigente, dall'autorità italiana competente; a tal fine, nella domanda di concorso devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equivalenza (o della richiesta del provvedimento di equivalenza) al corrispondente titolo di studio italiano, in base alla normativa vigente; le equivalenze devono sussistere alla data di scadenza per la presentazione della data di presentazione delle domande".

Nella domanda di ammissione, avente valore di autocertificazione (resa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 e nella consapevolezza delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci), redatta in data 01.02.2006, la X, già OMISSIS presso il MIPAAF, ha sostenuto al punto 7) "di essere in possesso del titolo di studio previsto dall'art 2 del bando di concorso: *Diritto Canonico - OMISSIS*". Poiché il titolo addotto (corso

di Diritto Canonico presso OMISSIS) non era ex se ricompreso tra le lauree richieste dal bando né la OMISSIS ha prodotto documenti attestanti l'avvenuta equivalenza, la domanda è stata ammessa con una riserva, che non è mai stata esplicitamente sciolta dalla Commissione di concorso.

In data 27 luglio 2006, con decreto direttoriale n. OMISSIS, furono approvati gli atti della Commissione esaminatrice del concorso e fu stilata la graduatoria definitiva, con la dichiarazione dei vincitori utilmente collocatisi ai primi 6 posti. Avendo conseguito la posizione n. OMISSIS, la X è quindi risultata non vincitrice. Il 3 febbraio 2009, la X ha, poi, presentato al MIPAAF copia di un certificato, rilasciato il 03 gennaio 2001 dalla OMISSIS, a firma del OMISSIS, attestante l'avvenuta discussione, in data 19.12.2000, della "tesi di dottorato" in Diritto canonico e civile; l'inciso "e civile" - espone il Requirente - risulta essere una non corretta aggiunta della certificazione in quanto il corso era solo in Diritto Canonico. Sulla base di tale attestazione, con decreto direttoriale in data 04.02.2009, l'allora OMISSIS X X ha sciolto la riserva sulla validità del titolo di laurea ex art. 2, punto 1, del bando, sul presupposto che lo stesso

fosse equipollente ai titoli rilasciati nelle Università italiane e che il certificato di discussione della tesi dimostrasse il possesso del requisito previsto dal bando. In caso di scorrimento della graduatoria, diventava così possibile per la X essere assunta con la qualifica di OMISSIS. Ai fini dell'assunzione, in data 11.02.2009 la X ha, quindi, prodotto una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di possesso dei requisiti previsti dal bando di indizione alla quale ha allegato il certificato rilasciato il 03.01.2001 dalla OMISSIS. In data 02.03.2009, in seguito allo scorrimento della graduatoria, con la sottoscrizione del contratto, la X è stata assunta dal MIPAAF con la qualifica di OMISSIS, con successivo conferimento dell'incarico di OMISSIS della OMISSIS.

2.2. Riferisce il Requirente che nel corso dei primi mesi del 2017 al OMISSIS (OMISSIS) pervenne una lettera anonima con la quale si contestava la validità dei titoli di studio presentati dalla X per partecipare al concorso. Fu quindi istituita una apposita Commissione interna volta a verificare quanto denunciato. Nel corso dell'inchiesta, con nota n. OMISSIS del 14.06.2017, la Commissione interna ha richiesto informazioni direttamente alla OMISSIS, al

fine di accertare: a) l'equipollenza del titolo di studio posseduto dalla X ad una laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche o Economia e Commercio rilasciata da un'università della Repubblica Italiana; b) la valenza del certificato di discussione di tesi per il conseguimento del "Dottorato in Diritto Canonico e Civile".

A riscontro della nota, la OMISSIS, con nota del 20 giugno 2017, ha attestato che la X ha conseguito, in data 30.10.1996, il titolo di Licenza in Diritto Canonico ed in data 19.12.2000 il "Dottorato in Diritto Canonico".

Preso atto dei risultati della Commissione di indagine, il 10 luglio 2017, il MIPAAF ha avviato due distinti procedimenti disciplinari a carico della X e del X, entrambi archiviati in data 6 novembre 2017 dall'U.P.D. del M.I.U.R., per *"decadenza dell'azione disciplinare per violazione dei termini stabiliti dall'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001 per la contestazione dell'addebito"*.

In data 06.12.2017, a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 127, primo comma, lett. d), del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, a ragione del fatto che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti non veritieri (certificato di discussione

tesi in "presunto Dottorato in Diritto Canonico e Civile"), il MIPAAF ha disposto la decadenza della X dall'inquadramento nei OMISSIS, con conseguente risoluzione del contratto di lavoro stipulato in data 02.03.2009.

Inoltre, in data 18.01.2018, il medesimo Dicastero ha effettuato la costituzione in mora di entrambi i OMISSIS, X e X.

Riferisce ancora il Requirente che ai fini del riscontro dei profili di rilevanza erariale connessi alla vicenda e, in particolare, ai fini della quantificazione del danno patito dal MIPAAF, sono stati acquisiti i cedolini stipendiali. Dall'esame di tali documenti - espone parte attrice - è emerso che da marzo 2009 a dicembre 2017 la X ha percepito lo stipendio previsto per l'area OMISSIS, nella qualifica successivamente rivestita di OMISSIS della OMISSIS, per un importo totale pari a € 843.974,20. Tenuto conto che nel periodo in esame la X ha, comunque, prestato un'attività lavorativa presso il Ministero e che dalle prestazioni rese, ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, della legge n. 20 del 14.01.1994, sono, in ogni caso, derivati vantaggi per l'amministrazione di appartenenza, il pregiudizio patrimoniale allo Stato, ammonta a € 569.312,66,

cifra pari alla differenza tra il *quantum* percepito a seguito dell'assunzione con qualifica OMISSIS (€ 843.974,20) ed il *quantum* previsto con qualifica di OMISSIS presso il medesimo Ministero (€ 274.661,54), in quanto la X già prestava servizio presso il Ministero come OMISSIS, come ha continuato a farlo negli anni successivi.

3. Alla luce di tali circostanze la Procura regionale ha notificato l'invito a dedurre previsto dall'art. 67 del D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, in data 18.2.2021 a X X e, sempre in data 18.2.2021, a X X, invitandoli a presentare entro quarantacinque giorni le deduzioni e i documenti da far valere in loro difesa e a richiedere nello stesso termine l'eventuale audizione personale.

3.1. In data 30.3.2021, sono state, poi, acquisite le deduzioni difensive del X X rese a seguito della notifica dell'invito a dedurre, e in data 13 aprile 2021 è stata effettuata la richiesta audizione personale dello stesso X.

3.2. In data 10 maggio 2021 la Procura regionale attrice ha, quindi, depositato l'atto di citazione nei confronti di entrambi i soggetti invitati.

4. A seguito di notifica dell'atto di citazione e del decreto di fissazione di udienza, l'avv. Giordano,

costituitosi per conto della convenuta X X ha dichiarato di aver depositato manualmente in data 2 aprile 2021, a seguito dell'invito a dedurre, le deduzioni difensive con richiesta di audizione presso gli uffici ricettivi della Corte.

4.1. A riscontro dell'eccezione formulata dal predetto difensore della X, la Procura regionale ha rappresentato che a seguito di verifica è emerso che le deduzioni difensive erano state depositate presso l'ufficio corrispondenza della Corte ma non correttamente acquisite e non protocollate, nonché non caricate sul sistema informativo interno Giudico, anche perché si è riscontrato un difetto di rappresentanza della difesa legale e l'assenza della procura al difensore.

5. In vista di una precedente udienza di trattazione del giudizio la Procura regionale, ritenendo opportuno superare in radice eventuali contestazioni sulle eventuali irregolarità della fase istruttoria preprocessuale, ha, quindi, depositato presso la segreteria di questa Sezione giurisdizionale una formale rinuncia agli atti nel giudizio n. OMISSIS.

6. A seguito della rinuncia agli atti del precedente giudizio iscritto al n. OMISSIS, la Procura regionale ha riaperto l'istruttoria e ha quindi formalmente e

ritualmente acquisito le deduzioni difensive della X X, e in data 24 giugno 2021 è stata effettuata l'audizione dell'invitata, nel corso della quale sono state dalla stessa ribadite le difese già depositate nelle deduzioni.

7. Ritenendo, comunque, le risultanze istruttorie e le argomentazioni difensive addotte dagli invitati nelle controdeduzioni depositate in atti nella fase preprocessuale non idonee a superare le contestazioni mosse con l'invito a dedurre in ordine alla sussistenza di una fattispecie di danno erariale alle finanze dell'amministrazione di appartenenza, e ritenendo sussistere tutti gli elementi che fondano la responsabilità dei convenuti per aver cagionato all'erario un danno conseguente all'attribuzione di un incarico dirigenziale ad un soggetto privo del titolo di studio della laurea, la Procura regionale presso questa Sezione ha quindi emesso l'atto di citazione in epigrafe, con il quale, come si è detto, ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione la X X e il X X per ivi sentirli condannare, la prima, a titolo di dolo e in via principale, il secondo, a titolo di colpa grave e in via sussidiaria, al pagamento, in favore del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, della somma di euro

569.312,66 (cinquecentosessantannovemilatrecento-dodici,66), o quella diversa ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno sofferto dal predetto Ministero, oltre rivalutazione monetaria a decorrere dal momento dell'effettivo depauperamento dell'amministrazione e sino alla data di pubblicazione della sentenza e interessi legali su tale somma fino alla data dell'effettivo soddisfo, con condanna al pagamento integrale delle spese del presente giudizio.

8. La convenuta X X si è costituita in giudizio con l'assistenza e il patrocinio dell'Avv. Andrea Giordano, il quale ha depositato in atti, in data 22 dicembre 2021, una comparsa di costituzione recante la data del 20 dicembre 2021, nella quale il difensore, nel contestare e respingere ogni addebito di responsabilità mosso dalla Procura attrice nei confronti della propria assistita in relazione ai fatti esposti nell'atto di citazione, chiede conclusivamente:

a) in via pregiudiziale di merito, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativo contabile esercitata dalla Procura contabile nei confronti dell'odierna convenuta;

b) nel merito:

b1) in via principale, con qualsiasi statuizione, rigettare nella forma e nella sostanza le domande formulate dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio nei confronti dell'odierna convenuta, in quanto inammissibili e infondate in fatto ed in diritto;

b2) in via subordinata, nella denegata e contestata di rigetto delle superiori domande, dichiarare interamente compensato il danno erariale richiesto dalla Procura contabile con l'*utilitas* effettivamente ottenuta dalla P.A. in seguito alla prestazione lavorativa della X dal 2 marzo 2009 (data dell'assunzione) al 13 dicembre 2017 (data del decreto di decadenza);

b3) in via ulteriormente subordinata e per mero tuziorismo, operare una sensibile riduzione del quantum richiesto, anche in applicazione del potere riduttivo. Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite (cfr. comparsa di costituzione dell'Avv. Andrea Giordano del 20 dicembre 2021, depositata in atti in data 22 dicembre 2021).

8.1. In particolare, la difesa della convenuta X X sostiene, in primo luogo, che nessuna condotta mendace può essere attribuita alla X X, in quanto in

base all'art 31 della legge n. 86 del 1942, pur se abrogata dall' art. 24 del D.L. 25/06/2008, n.112, convertito dalla L.6/08/2008, n. 133, i laureati in diritto canonico presso la OMISSIS, avrebbero potuto insegnare materie giuridiche, previa abilitazione. Ed infatti, la nota a firma della X, del 20.6.17, OMISSIS della OMISSIS, ove si afferma che la X *"ha conseguito in data 30.10.96, il titolo di licenza in diritto Canonico ed in data 19.12.2000 il dottorato in diritto Canonico e non risulta aver conseguito l'asserito titolo di diritto Canonico e Civile (...)"*, non può in alcun modo mettere in discussione la veridicità delle dichiarazioni rese dalla stessa X nella domanda di ammissione al Concorso del 1° febbraio 2006 e nell'autocertificazione dell'11 febbraio 2009. E ciò anche in base alle attestazioni di X e alle stesse attestazioni della X, alla stregua delle quali *"(..)il titolo di dottorato in diritto Canonico conseguito presso OMISSIS, ha valore di OMISSIS e, su richiesta dell'interessato, può essere eventualmente riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, tramite decreto emesso ad personam (...)"*. Inoltre, - afferma ancora la difesa della X - in sede di contenzioso amministrativo e in sede penale non sarebbe stato

riconosciuto il dolo della X in merito alle dichiarazioni rese alla propria amministrazione.

La difesa della X eccepisce, poi, la prescrizione quinquennale del danno *"quantomeno per il periodo antecedente al 18.2.16"*, *"trattandosi di differenze retributive che si prescrivono man mano che vengono erogate"*.

Quanto alla sussistenza e alla quantificazione del danno il predetto difensore afferma, poi, che l'amministrazione avrebbe, inoltre, conseguito notevoli vantaggi dalle prestazioni lavorative rese dalla X in qualità di OMISSIS, in considerazione del livello culturale dell'esponente, testimoniato dai numerosi titoli posseduti e dalle esperienze lavorative conseguite.

9. Il convenuto X X, dal canto suo, si è costituito in giudizio con l'assistenza e il patrocinio dell'Avv. Marco Mariani, del Foro di Firenze, il quale ha depositato in atti, in data 23 dicembre 2021, una memoria di costituzione e risposta recante la stessa data del 23 dicembre 2021, nella quale il difensore, nel contestare e respingere ogni addebito di responsabilità mosso dalla Procura attrice nei confronti della propria assistita in relazione ai fatti esposti nell'atto di citazione, chiede

conclusivamente, *contrariis reiectis*:

A) In via preliminare:

A1) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa attorea;

A2) accertare e dichiarare l'inammissibilità/nullità dell'atto di citazione.

B) Nel merito:

In via principale:

B1) accertare e dichiarare l'infondatezza dell'azione di responsabilità in fatto e in diritto;

B2) per l'effetto, mandare assolto il convenuto X X da ogni addebito;

In via subordinata:

B3) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del predetto convenuto per effetto del contributo causale nei fatti di causa da parte di altri soggetti, non convenuti nel presente giudizio;

B4) in difetto di accoglimento della richiesta di cui al precedente punto B3), accertare e dichiarare la rideterminazione del *quantum* addebitabile al predetto convenuto per effetto del contributo causale nei fatti di causa da parte di altri soggetti, non convenuti nel presente giudizio;

In via ulteriormente subordinata:

B5) accertare e dichiarare la rideterminazione del quantum addebitabile al predetto convenuto nell'esercizio del potere riduttivo da parte di Codesta Ecc.ma Corte. Il tutto con vittoria di onorari e spese di giudizio (cfr. memoria di costituzione e risposta dell'Avv. Marco Mariani del 23 dicembre 2021, depositata in atti in pari data).

9.1. La difesa del X ha dedotto, in particolare, l'assenza di responsabilità a carico del proprio assistito in quanto il decreto di approvazione degli atti della Commissione di concorso e di formazione della relativa graduatoria avrebbe già effettuato una valutazione dei titoli che escluderebbe la responsabilità di chi, in seguito, ha esteso gli effetti della graduatoria agli idonei non vincitori per effettuare nuove assunzioni di OMISSIS; e ciò anche se era stata espressa una riserva sui titoli della X, sciolta dallo stesso X. La "base giuridica" dell'assunzione come OMISSIS della X sarebbe, infatti, solo la graduatoria approvata dalla Commissione nel 2006 e nessuna responsabilità potrebbe essere riconosciuta a carico del OMISSIS che ha proceduto all'assunzione e al conferimento dell'incarico OMISSIS.

Osserva ancora la difesa del X che il decreto del

OMISSIS X, che nel 2009 ha sciolto la riserva sui titoli della X, avrebbe, quindi, solo "valenza *ricognitiva in ordine allo scioglimento della riserva già insito nell'approvazione definitiva della graduatoria con il D.D. del 2006, avvalorato e supportato dalla certificazione prodotta dalla X nel 2009*". A tale impostazione conseguirebbe l'assenza del nesso causale tra la condotta del X e il danno patito dall'amministrazione e, in ogni caso, non sussisterebbe l'elemento psicologico della colpa grave.

Inoltre, afferma ancora il difensore, gli elementi di falsità dichiarativa che emergono dagli atti sarebbero comunque idonei ad escludere la condotta colposa del X. In ogni caso, sostiene ancora, "*nel 2009 nessuna evidenza consentiva di sospettare dell'idoneità dei titoli (quello dichiarato per ben due volte dalla X e quello dalla stessa prodotto) in questione e ancora meno della loro veridicità*".

La difesa del X eccepisce, infine, la prescrizione dell'azione di responsabilità esercitata dalla Procura regionale in quanto, tenendo conto che le condotte si sono verificate nel 2009, risulterebbe irrimediabilmente ed ampiamente decorso il termine quinquennale di prescrizione, atteso che la

costituzione in mora del X del gennaio 2018 sarebbe quindi tardiva.

In merito alla quantificazione del danno, la difesa del X chiede, poi, una rideterminazione poiché si dovrebbero *"scomputare le ritenute di legge, in quanto somme non effettivamente entrate nella sfera patrimoniale del convenuto"*, così come si dovrebbe tenere conto dei vantaggi conseguiti dall'amministrazione per l'attività lavorativa posta in essere dalla X.

10. In vista dell'udienza odierna, i difensori dei convenuti hanno depositato in atti ulteriori memorie difensive nelle quali ribadiscono le argomentazioni difensive e le conclusioni già rassegnate negli scritti difensivi già versati in atti in precedenza.

11. Nel corso dell'udienza pubblica odierna, svoltasi in modalità telematica da remoto mediante l'applicativo Microsoft Teams per effetto delle misure restrittive disposte nell'ambito dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19, sia il rappresentante della Procura attrice che i difensori dei convenuti si sono richiamati agli scritti già versati in atti, ne hanno illustrato le argomentazioni in punto di fatto e in punto di diritto già in essi rappresentate, ed hanno ribadito le

eccezioni e le conclusioni già rassegnate per iscritto. Sentiti gli interventi delle parti e le loro repliche, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La questione all'esame della Sezione riguarda una fattispecie di responsabilità amministrativa che la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio ritiene sussistere nei confronti della X X e del X X in relazione ad un'ipotesi di danno erariale che i convenuti avrebbero cagionato all'amministrazione di appartenenza (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali) per effetto della attribuzione di un incarico OMISSIS ad un soggetto privo del titolo di studio della laurea.

2. Sulla base di tale ipotesi di danno, con l'atto di citazione in epigrafe la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione la X X e il X X per ivi sentirli condannare, la prima, a titolo di dolo e in via principale, il secondo, a titolo di colpa grave e in via sussidiaria, al pagamento, in favore del MIPAAF (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali), della somma di euro 569.312,66

(Cinquecentosessantannove milatrecento-dodici, 66), o quella diversa ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno sofferto dal predetto Ministero, oltre rivalutazione monetaria a decorrere dal momento dell'effettivo depauperamento dell'amministrazione e sino alla data di pubblicazione della sentenza e interessi legali su tale somma fino alla data dell'effettivo soddisfo, con condanna al pagamento integrale delle spese del presente giudizio.

3. Così definito l'oggetto del giudizio e richiamati brevemente i fatti posti a base della pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice, prima di soffermarsi più diffusamente nella verifica della sussistenza, nel caso di specie, degli elementi che integrano la responsabilità amministrativa degli odierni convenuti, giova ricordare che, affinché possa sussistere la responsabilità amministrativa è necessario che ricorrano gli elementi tipici della stessa, e cioè, che vi sia un danno patrimoniale, economicamente valutabile, attuale e concreto, sofferto dall'amministrazione pubblica, il nesso di causalità fra la condotta del convenuto e l'evento dannoso, che il comportamento omissivo o commissivo del soggetto a cui il danno è ricollegabile sia

connotato dall'elemento psicologico del dolo o della colpa grave, e che sussista un rapporto di servizio fra l'agente che ha cagionato il danno e l'ente pubblico che lo ha sofferto, ovvero, sulla base di un orientamento giurisprudenziale affermato dal giudice contabile (cfr. Corte dei conti - Sez. giur. Molise n. 234/2002 del 7 ottobre 2002), e successivamente conclamato dalle SS.UU. Civili della Corte di Cassazione in sede di regolamento giurisdizione (cfr. Cass. - SS.UU. civ., 1° marzo 2006, n. 4511), che sia ravvisabile, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, la natura oggettivamente pubblica delle risorse finanziarie in relazione alle quali il danno patrimoniale alle finanze pubbliche viene individuato e in relazione alle quali viene avanzata la pretesa risarcitoria di parte attrice.

4. Ciò premesso, nel procedere all'accertamento della sussistenza, nel caso specifico, dei predetti elementi, e cominciando dall'accertamento dell'elemento oggettivo del danno patrimoniale per le finanze pubbliche, da ritenere presupposto prioritario, indispensabile ed indefettibile ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa, preme rilevare che la Procura attrice ritiene che il danno patrimoniale patito dal MIPAAF

(Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali), e di cui alla pretesa risarcitoria attorea, debba essere identificato nella somma di euro 569.312,66 (Cinquecentosessantannovemila-trecentododici,66), corrispondente alla somma pari alla differenza tra il *quantum* percepito dalla X a seguito dell'assunzione con qualifica OMISSIS (euro 843.974,20) ed il *quantum* previsto per la qualifica di OMISSIS presso il medesimo Ministero (euro 274.661,54), in quanto la X già prestava servizio presso il Ministero come OMISSIS, come ha continuato a farlo negli anni successivi.

Ed infatti, osserva la Procura attrice, dalle risultanze documentali è emerso che da marzo 2009 a dicembre 2017 la X ha percepito lo stipendio previsto per l'area OMISSIS, per un importo totale pari a € 843.974,20. Tenuto conto che nel periodo in esame la X ha, comunque, prestato un'attività lavorativa presso il Ministero e che dalle prestazioni rese, ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono, in ogni caso, derivati vantaggi per l'amministrazione di appartenenza, il pregiudizio patrimoniale alle finanze del MIPAAF (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali) ammonta a € 569.312,66, cifra pari alla

differenza tra il *quantum* percepito a seguito dell'assunzione con qualifica OMISSIS (€ 843.974,20) ed il *quantum* previsto per la qualifica di OMISSIS presso il medesimo Ministero (€ 274.661,54), in quanto la X già prestava servizio presso il Ministero come OMISSIS, come ha continuato a farlo negli anni successivi.

5. Così identificato il danno erariale di cui alla pretesa risarcitoria avanzata dalla Procura regionale con l'atto di citazione in epigrafe, in via preliminare il Collegio, nel rilevare che trattasi di un danno a formazione progressiva in quanto consistente nella differenza tra il *quantum* percepito dalla X a seguito dell'assunzione con qualifica OMISSIS (euro 843.974,20) ed il *quantum* previsto per la qualifica di OMISSIS presso il medesimo Ministero (euro 274.661,54) nel periodo dal 2 marzo 2009 (data della sottoscrizione del contratto da parte della X con la qualifica di OMISSIS, con successivo conferimento dell'incarico di OMISSIS, al 6 dicembre 2017 (data in cui, a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 127, primo comma, lett. d), del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, il MIPAAF ha disposto la decadenza della X dall'inquadramento nei ruoli OMISSIS, con conseguente risoluzione del contratto di

lavoro stipulato in data 02.03.2009).

Alla luce di tale circostanza, va, quindi, dichiarata la prescrizione dell'azione di responsabilità esercitata dalla Procura regionale relativa a quella parte del danno di cui alla richiesta risarcitoria attorea ultra-quinquennale rispetto alla data del 18 gennaio 2018, data in cui il MIPAAF (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali) ha effettuato la costituzione in mora di entrambi i OMISSIS, X e X (il Ministero, infatti, in data 18 gennaio 2018, ha effettuato la costituzione in mora di entrambi i OMISSIS, X e X).

5.1. Alla stregua di tale considerazione va quindi dichiarata prescritta la parte del danno di cui alla pretesa risarcitoria attorea riferita alle differenze stipendiali ultra-quinquennali rispetto all'atto di costituzione in mora notificato dall'amministrazione ai convenuti e presente in atti, e cioè, quella parte del danno corrispondente alle differenze stipendiali antecedenti la data del 18 gennaio 2013, e cioè le differenze stipendiali relative al periodo dal 2 marzo 2009 (data della sottoscrizione del contratto da parte della X con la qualifica di OMISSIS), al 18 gennaio 2013.

6. Quanto, poi, alla rimanente parte del danno

erariale non colpito dalla prescrizione dell'azione, e cioè il danno corrispondente alle differenze stipendiali relative al periodo dal 18 gennaio 2013 (data infra-quinquennale rispetto alla data del 18 gennaio 2018 in cui il Ministero ha effettuato la costituzione in mora di entrambi i OMISSIS, X e X) al 6 dicembre 2017 (data in cui, a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 127, primo comma, lett. d), del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, il MIPAAF ha disposto la decadenza della X dall'inquadramento nei ruoli OMISSIS, con conseguente risoluzione del contratto di lavoro stipulato in data 02.03.2009), il Collegio ritiene che la domanda attrice sia infondata, e come tale, da respingere, atteso che nel caso di specie l'asserito danno erariale di cui alla pretesa risarcitoria attorea sia comunque inconfigurabile.

Ed infatti, con riferimento alle differenze stipendiali corrisposte alla X nel predetto periodo, occorre considerare che la stessa ha comunque espletato, di fatto, funzioni OMISSIS, e che il MIPAAF (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali) ha, in ogni caso, beneficiato delle prestazioni rese dalla X con la qualifica di OMISSIS nell'incarico di OMISSIS della OMISSIS.

6.1. In considerazione di ciò, occorre, infatti, tenere conto che nel periodo predetto il Ministero ha beneficiato delle prestazioni rese dalla X come OMISSIS del OMISSIS, con la conseguenza che, anche ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, avendo l'amministrazione di appartenenza beneficiato dei vantaggi consistenti nelle prestazioni rese dall'odierna convenuta, nessun pregiudizio patrimoniale è configurabile per le finanze del MIPAAF (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali).

6.2. Alla stregua di tali considerazioni, la domanda risarcitoria attorea relativa alla rimanente parte del danno erariale non colpito dalla prescrizione dell'azione, e cioè il danno corrispondente alle differenze stipendiali relative al periodo dal 18 gennaio 2013 (data infra-quinquennale rispetto alla data del 18 gennaio 2018 in cui il Ministero ha effettuato la costituzione in mora di entrambi i OMISSIS, X e X) al 6 dicembre 2017 (data in cui, a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 127, primo comma, lett. d), del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, il MIPAAF ha disposto la decadenza della X dall'inquadramento nei ruoli OMISSIS, con conseguente risoluzione del contratto di lavoro stipulato in data

02.03.2009), va respinta inquanto giuridicamente infondata.

6.3. Ne consegue che con riferimento a quella parte del danno erariale non colpito dalla prescrizione dell'azione, e cioè il danno corrispondente alle differenze stipendiali relative al periodo dal 18 gennaio 2013 (data infra-quinquennale rispetto alla data del 18 gennaio 2018 in cui il Ministero ha effettuato la costituzione in mora di entrambi i OMISSIS, X e X) al 6 dicembre 2017 (data in cui, a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 127, primo comma, lett. d), del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, il MIPAAF ha disposto la decadenza della X dall'inquadramento nei ruoli OMISSIS, con conseguente risoluzione del contratto di lavoro stipulato in data 02.03.2009), i convenuti vanno assolti da ogni addebito di responsabilità amministrativa per inconfigurabilità del danno patrimoniale di cui alla pretesa risarcitoria attorea.

7. Fermo restando quanto fin qui osservato in ordine alla insussistenza, nel caso di specie, del danno patrimoniale per le finanze del MIPAAF (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali) in relazione ai fatti esposti e contestati dalla Procura attrice agli odierni convenuti con l'atto di

citazione in epigrafe, il Collegio ritiene che nella fattispecie non si configura, in ogni caso, l'elemento soggettivo del dolo nel comportamento della convenuta X X, e l'elemento soggettivo della colpa grave nel comportamento del convenuto X X, tenuto conto anche delle oggettive incertezze esistenti in ordine alla equiparazione del titolo di studio allegato dalla convenuta X.

8. La mancanza dell'elemento oggettivo di un danno patrimoniale per le finanze del MIPAAF (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali) in relazione ai fatti esposti non consente di poter configurare la sussistenza della ipotizzata responsabilità amministrativa nei confronti degli odierni convenuti in relazione ai fatti ad essi contestati dalla Procura attrice con l'atto di citazione in epigrafe, e risulta assorbente di ogni ulteriore considerazione in ordine all'accertamento degli altri elementi - nesso di causalità ed elemento soggettivo - richiesti dalla legge ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa dei convenuti medesimi. Ne consegue che la pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice deve ritenersi infondata, e, come tale, va respinta.

9. Alla luce delle suesposte considerazioni la

Sezione ritiene conclusivamente che nei confronti degli odierni convenuti non è configurabile la responsabilità amministrativa in relazione ai fatti ad essi contestati dalla Procura attrice con l'atto di citazione in epigrafe, e che gli stessi vanno, quindi, assolti dalla domanda attrice. Ne consegue il rigetto della richiesta risarcitoria attorea e l'assoluzione dei convenuti da ogni addebito di responsabilità amministrativa in ordine ai fatti ad essi contestati con l'atto di citazione in epigrafe.

10. Alla stregua delle suesposte considerazioni il Collegio ritiene conclusivamente che:

a) va dichiarata la prescrizione dell'azione di responsabilità relativa a quella parte del danno di cui alla pretesa risarcitoria attorea riferita alle differenze stipendiali ultra-quinquennali rispetto all'atto di costituzione in mora notificato dall'amministrazione ai convenuti e presente in atti, e cioè, quella parte del danno corrispondente alle differenze stipendiali antecedenti la data del 18 gennaio 2013, e cioè le differenze stipendiali relative al periodo dal 2 marzo 2009 (data della sottoscrizione del contratto da parte della X con la qualifica di OMISSIS), al 18 gennaio 2013;

b) va respinta la domanda attrice con riferimento

alla rimanente parte del danno di cui alla richiesta risarcitoria attrice, e cioè, a quella parte del danno erariale non colpito dalla prescrizione dell'azione, e cioè il danno corrispondente alle differenze stipendiali relative al periodo dal 18 gennaio 2013 (data infra-quinquennale rispetto alla data del 18 gennaio 2018 in cui il Ministero ha effettuato la costituzione in mora di entrambi i OMISSIS, X e X) al 6 dicembre 2017 (data in cui, a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 127, primo comma, lett. d), del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, il MIPAAF ha disposto la decadenza della X dall'inquadramento nei ruoli OMISSIS, con conseguente risoluzione del contratto di lavoro stipulato in data 02.03.2009), e, per l'effetto, assolve i predetti convenuti da ogni addebito di responsabilità amministrativa per inconfigurabilità del danno patrimoniale di cui alla pretesa risarcitoria attorea.

11. Dispone il rimborso delle spese legali a favore dei convenuti assolti ai sensi dell'art. 31, comma 2, del c.g.c., a carico del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, per ciascun convenuto al valore medio delle tabelle forensi, oltre spese generali, IVA e CPA, facendo riferimento,

a tal fine, al danno di cui alla pretesa risarcitoria decurtato della parte di danno ritenuta prescritta, che, come tale, non può essere presa in considerazione ai fini del rimborso delle spese legali.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 79018 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale del Lazio con atto di citazione del 13 luglio 2021, ritualmente notificato ai convenuti e depositato nella Segreteria della Sezione il 14 luglio 2021 mediante il Sistema Giudico nei confronti della X X e del X X, come in epigrafe generalizzati, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:

a) dichiara la prescrizione dell'azione di responsabilità relativa a quella parte del danno di cui alla pretesa risarcitoria attorea riferita alle differenze stipendiali ultra-quinquennali rispetto all'atto di costituzione in mora notificato dall'amministrazione ai convenuti e presente in atti, e cioè, quella parte del danno corrispondente alle differenze stipendiali antecedenti la data del 18

gennaio 2013, e cioè le differenze stipendiali relative al periodo dal 2 marzo 2009 (data della sottoscrizione del contratto da parte della X con la qualifica di OMISSIS), al 18 gennaio 2013;

b) respinge la domanda attrice con riferimento alla rimanente parte del danno di cui alla richiesta risarcitoria attrice, e cioè, a quella parte del danno erariale non colpito dalla prescrizione dell'azione, e cioè il danno corrispondente alle differenze stipendiali relative al periodo dal 18 gennaio 2013 (data infra-quinquennale rispetto alla data del 18 gennaio 2018 in cui il Ministero ha effettuato la costituzione in mora di entrambi i OMISSIS, X e X) al 6 dicembre 2017 (data in cui, a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 127, primo comma, lett. d), del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, il MIPAAF ha disposto la decadenza della X dall'inquadramento nei ruoli OMISSIS, con conseguente risoluzione del contratto di lavoro stipulato in data 02.03.2009), e, per l'effetto, assolve i predetti convenuti da ogni addebito di responsabilità amministrativa per inconfigurabilità del danno patrimoniale di cui alla pretesa risarcitoria attorea.

c) dispone il rimborso delle spese legali a favore

dei convenuti assolti ai sensi dell'art. 31, comma 2, del c.g.c., a carico del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, per ciascun convenuto al valore medio delle tabelle forensi, oltre spese generali, IVA e CPA, facendo riferimento, a tal fine, al danno di cui alla pretesa risarcitoria decurtato della parte di danno ritenuta prescritta, che, come tale, non può essere presa in considerazione ai fini del rimborso delle spese legali.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa

l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 13 gennaio 2022, svoltasi da remoto in modalità telematica mediante l'applicativo Microsoft Teams nel rispetto delle disposizioni relative all'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19, proseguita nella Camera di Consiglio del 3 ottobre 2022 e nella Camera di Consiglio del 10 gennaio 2023.

Il Presidente ed estensore

Tommaso Miele

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 03 luglio 2023

Il Dirigente

Luciana Troccoli

F.to digitalmente